



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente

Dott. ssa Laura Centofanti Giudice

Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 4032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 ritenuta in decisione all'udienza del 24/1/2024;

TRA

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA - ROMA, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Opponente

E

G.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, con l'Avv. **MOLTENI PAOLO**

Opposta

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 22404/18 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 18.10.2018 e notificato in data 30/11/2018

CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24/1/2024 tenutasi "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.



Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. La G.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO ha agito in via monitoria nei confronti di PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA - ROMA per il pagamento della fattura n. 70/13 del 29/1/2013 dell'importo di euro 876.581,94 IVA inclusa (Doc. 1 fascicolo monitorio – All. 2), e riferita a lavori eseguiti da GDM Costruzioni in favore del Provveditorato (odierno opponente) in forza di contratto di appalto n. 419 di rep. del 28 giugno 2011 (Doc.2 fascicolo monitorio – All. 2).

È stato dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 18.10.2018 il decreto ingiuntivo n. 22404/18 con il quale è stato ingiunto al PROVVEDITORATO il pagamento di euro 522.246,12, pari alla differenza tra l'importo di €.876.581,94 di cui alla suddetta fattura ed il complessivo importo di € 354.335,82 di cui ai pagamenti effettuati medio tempore dal Provveditorato in favore dei creditori procedenti per la stessa causale.

Con atto di citazione regolarmente notificato il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA - ROMA ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca: con unico motivo di opposizione l'opponente, non contestando il credito oggetto della richiesta monitoria, ha dedotto l'insussistenza del diritto alla percezione della somma ingiunta (degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002) in quanto richiesta in violazione dell'art. 118, comma 3 e 3-bis d.lgs. 163/2006.

Si è costituita in giudizio la G.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO che ha resistito nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.

Con ordinanza riservata dell'11/10/2019 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini *ex art. 183 c.p.c.*

Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 24/1/2024 tenutasi *"mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"* come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. L'opposizione è infondata.





Con l'opposizione proposta il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA – ROMA ha avanzato un unico motivo di opposizione: l'impossibilità di procedere al pagamento dell'importo ingiunto in forza del dettato di cui all'articolo 118 d.lgs. 163 del 2006 e ribadendo la piena legittimità del proprio comportamento.

In particolare, non avendo ricevuto le fatture quietanzate nel termine previsto dall'articolo 118 citato, ha ritenuto di sospendere il pagamento verso l'appaltatore opposto, così come indicato nella disposizione di legge.

3. Il motivo è infondato.

Premessa la non contestazione da parte dell'opponente della somma oggetto del decreto ingiuntivo, osserva il Collegio che la disposizione invocata dal PROVVEDITORATO per legittimare il proprio mancato pagamento, non trova applicazione nel caso di specie.

Come noto, l'articolo 118, comma 3, del D. L.vo 163/06 (Codice degli Appalti vigente pro tempore), recita: *"3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite."

Ciò premesso, secondo l'interpretazione assolutamente dominante in giurisprudenza e coerente alla *ratio* della disciplina (che tutela la PA dall'effettuare pagamenti in favore di un appaltatore inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento verso i subappaltatori), la disposizione è riferita alla sola ipotesi in cui il rapporto d'appalto sia in corso con un'impresa *in bonis* in quanto se l'appaltatore è colpito dalla dichiarazione di fallimento o da altra situazione patologica analoga il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della *par condicio creditorum*.

E' stato, infatti chiarito che *"Il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d. lgs. n. 163/2006, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis. Tale meccanismo non può quindi essere applicato al caso in cui il contratto di appalto si sciogla in ragione della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, giacché in questa ipotesi il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione ... conseguentemente, il credito del subappaltatore dovrà essere ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria o secondo il rango privilegiato attribuibile"* (cfr. Cassazione civile, sez. un., 02/03/2020, n. 5685; conformi Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, n. 24472 secondo cui *"Qualora l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis"; Cassazione n. 23447/2022 secondo cui la disciplina non è applicabile nel caso in cui il contratto di appalto si sciogla per effetto della sottoposizione dell'impresa ad una procedura liquidatoria; il principio è stato anche espresso recentemente da questa stessa Sezione*



del Tribunale, cfr. Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, sentenza n. 2448/2021 pubbl. il 10/02/2021).

Nel caso in esame è pacifico che:

- con ricorso dell'11 giugno 2013 veniva richiesta al Tribunale di Milano Sezione Fallimentare l'ammissione alla procedura di concordato preventivo del tipo liquidatorio (docc. 10-11, fascicolo GDM);
- da questo momento, anche in esecuzione dell'ex art. 168 Legge Fallimentare, i creditori di GDM Costruzioni non hanno proposto alcuna azione esecutiva -anche presso terzi- e quelle precedentemente intraprese, che erano a quella data ancora pendenti, sono state dichiarate inefficaci;
- inoltre, sempre da questo momento, tutti i subappaltatori di GDM Costruzioni - compresi Carpenterie in Ferro Bruni s.r.l. e Promeccanica 2002 s.r.l. – non hanno avanzato alcuna richiesta di pagamento diretto all'attore opponente;
- in ogni caso, dal 11 giugno 2013, trovava applicazione il combinato disposto della L. Fall., art. 81 e dell'art. 38, comma 1, lett. a) CDA e quindi il contratto d'appalto avrebbe dovuto sciogliersi *ex lege*;
- in data 05-06 dicembre 2013 GDM Costruzioni veniva ammessa dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo liquidatorio (doc. 13, fascicolo GDM);
- in data 14 gennaio 2014, la stazione appaltante scioglieva il contratto d'appalto (doc. 4 fascicolo opponente);
- in data 23-30 ottobre 2014 si apriva con decreto del Tribunale di Milano il giudizio di omologazione del concordato preventivo (doc. 14, fascicolo GDM);
- con successivo decreto n. 1355/2015 del Tribunale di Milano del 15-30 gennaio 2015 (doc. 15, fascicolo GDM) il concordato preventivo liquidatorio di GDM Costruzioni veniva omologato, senza alcuna opposizione nei termini di legge.

In applicazione dei principi sopra esposti, per effetto della misura concorsuale che ha interessato l'opposta tutti i crediti dei subappaltatori dell'opposta devono essere soddisfatti con moneta concordataria secondo le regole inderogabili della *par condicio creditorum* e l'eccezione



sollevata dall'opponente Amministrazione va dunque rigettata non trovando applicazione nel caso in esame.

Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m. 55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA - ROMA e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 22404/18 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 18.10.2018;

- condanna il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA - ROMA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da G.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO che liquida in complessivi € 11.229,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2024.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Stefania Garrisi

Il Presidente

dott.ssa Claudia Pedrelli



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv Paolo Molteni** iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Milano (CF: MLTPLA66B28F205X), in ragione del disposto della Legge n. 53/1994 e ss. mm., quale difensore di

G.D.M. Costruzioni S.r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo (CF: 02865390369), rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, e nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura speciale alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. allegata al ricorso per decreto ingiuntivo datato, depositato ed iscritto a ruolo presso il Tribunale Ordinario di Roma in data 20/09/2018 (RG. n. 61217/2018),

ad ogni effetto di legge ed in particolare agli espressi fini ed effetti di cui agli articoli 285, 325 e 326 c.p.c.,

ho notificato

- **14904883s.pdf (14904883s.pdf)**, ovvero Sentenza n. 7982/2024 (Repert. n. 9083/2024) emessa dal Tribunale di Roma in data 02 maggio 2024 e pubblicata il 13 maggio 2024, a definizione del giudizio RG. n. 4032/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 22404/2018 (RG. n. 61217/2018), pubblicato dal Tribunale Ordinario di Roma in data 18.10.2018 e notificato in data 30/11/2018, copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente provvedimento presente nel fascicolo informatico RG. n. 4032/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, dal quale è stata estratta

a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, (CF: 97350070583), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso nel suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. n. 4032/2019, dall'avv. **Avvocatura Generale dello Stato** (CF: 80224030587), presso la quale in Roma Via Dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliato, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio RG. n. 4032/2019,

di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 22404/2018 (RG. 61217/2018) pubblicato dal Tribunale Ordinario di Roma in data 18.10.2018 e notificato in data 30/11/2018,

promosso dall'opponente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in persona del Ministro pro tempore,

avanti il Tribunale Ordinario di Roma.

Milano, 13/06/2024

F.to digitalmente da
Avv. Paolo Molteni

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 13/06/2024, 17:42

A: <paolo.molteni@cert.ordineavvocatimilano.it>

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/06/2024 alle ore 17:42:55 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da

"paolo.molteni@cert.ordineavvocatimilano.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: A5F382CC.009B7F6F.1243F9A7.8098D002.posta-certificata@legalmail.it

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: paolo.molteni@cert.ordineavvocatimilano.it

Data: 13/06/2024, 17:42

A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio:

- Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma>
- PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Notariato: <https://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati: ForwardedMessage.eml

postacert.eml

14904883s.pdf

Relata_notifica.pdf.p7m

dati-cert.xml